


DOPO DI NOI: non solo trust

La legge che tutela le persone con disabilità grave dopo la morte dei genitori si apre a un nuovo strumento giuridico: la donazione modale per costruire fondi

Approvata in via definitiva martedì 14 giugno 2016 alla Camera con 312 voti a favore, 64 contrari e 26 astenuti, la legge sul “Dopo di noi” è arrivata in Italia, ultimo tra i Paesi dell'Occidente avanzato, dopo molti anni di attesa. Era da tempo infatti che le associazioni che si occupano della cura e del supporto delle persone disabili gravi (ovvero «un soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale



Stefano Zamagni

permanente continuativo e globale» legge 104 del 1992) e delle loro famiglie chiedevano specifiche tutele quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento.

«La legge - spiega **Stefano Zamagni**, economista, ex presidente dell'Agenzia per il terzo settore e attuale presidente pro tempore della Fondazione Italia per il dono - stabilisce la creazione di un fondo per l'assistenza e il sostegno alle persone disabili che non hanno l'aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e

associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela. Inoltre, per la prima volta in Italia, si introduce il trust. Si tratta di uno strumento giuridico che consente al genitore di lasciare denaro e proprietà immobiliari in gestione a un soggetto persona fisica o fondazione che li amministrerà al momento della loro morte per conto del figlio».

Oltre il trust: la donazione modale

L'obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia e indipendenza alle persone disabili. E tuttavia l'istituto giuridico



Salvatore Mariconda

del trust, a causa dei costi molto alti, finisce per limitare molto il numero dei possibili beneficiari. Così, dopo mesi di contestazioni, il Senato ha accolto le richieste, avanzate da Fondazione Italia per il dono, di introdurre un'altra figura giuridica meno onerosa.

«La legge, nell'articolo 6, ha indicato la possibilità di costituire dei fondi utilizzando, oltre all'istituto del trust, quello della donazione modale presso i cosiddetti intermediari filantropici. Si tratta di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), riconosciute come persone giuridiche che svolgono attività benefica», rivela il notaio **Salvatore Mariconda**, consigliere di amministrazione della fondazione.

Una soluzione per tutti a costo ridotto

L'opzione prevista dall'articolo 6 della legge si rivolge alle famiglie con reddito medio-basso perché, come chiarisce Zamagni «i figli portatori di handicap grave non nascono solo nelle famiglie agiate. Perché negare quindi alle famiglie con reddito medio-basso questa possibilità?».

«Queste persone – continua Mariconda – possono, con una semplice donazione o per testamento, destinare risorse al futuro dei loro figli con costi molto ridotti rispetto a quelli connessi alla costituzione di una struttura ad hoc come una fondazione o un trust. Tali strutture necessitano infatti di organi sociali stabili, assistenza fiscale e legale continua, revisione ecc. e pertanto presentano costi di gestione significativamente superiori».

Attenzione puntata sulla qualità dell'assistenza

La donazione modale consente di costituire un fondo presso una fondazione onlus a cui vengono assegnati gli stessi obiettivi del

trust ma con qualcosa di più. Questo strumento giuridico consente infatti di specificare le modalità con le quali si desidera venga tutelato il proprio figlio. Un modo quindi per garantire anche la qualità della relazione.

«La donazione modale – dice Zamagni – costituisce da questo punto di vista una garanzia in più. Questo strumento consente infatti anche un controllo di "qualità" sul servizio reso. Inoltre il genitore può indicare una terza parte – che può essere un altro familiare o un amico – che potrà eseguire questo controllo di qualità rispetto al servizio svolto dalla fondazione».

Il ruolo del notaio

In questo quadro gioca un ruolo determinante la figura del notaio. «Spetta a lui infatti – precisa Mariconda - stipulare un atto nella forma solenne dell'atto pubblico in presenza di testimoni (donazione o testamento) nel quale saranno enunciate le finalità perseguite e disciplinate le modalità attraverso le quali realizzarle».

Inoltre, proprio per garantire gli aspetti qualitativi che caratterizzano la donazione modale, «il notaio può predisporre un regolamento che garantisce grande flessibilità in quanto può rispondere in modo minuzioso alle specifiche esigenze delle singole situazioni e su di esso il donante può intervenire anche successivamente per apportare correzioni o fornire ulteriori indicazioni alla luce degli eventi verificatisi dopo l'istituzione del fondo», conclude Mariconda.

● ●

«Siamo nel mezzo di una transizione sociale epocale e, in questa fase, il compito delle onlus è fondamentale per affermare un nuovo modello di civitas basato sull'inclusività»

● ●

Stefano Zamagni

Verso un nuovo welfare civile

La legge sul "Dopo di noi", sostiene Zamagni, rappresenta il primo passo verso un welfare moderno. «Il modello di welfare state, nato in Gran Bretagna nel 1942, quello che affida allo Stato i servizi di cura al cittadino, ha terminato la sua corsa. Da circa vent'anni è, infatti, in atto una transizione a un nuovo modello: quello di welfare society», rivela l'esperto.

Si tratta di un sistema che prevede che sia l'intera società, e non solo lo Stato, a farsi carico delle situazioni di bisogno. Una società composta da tre sfere: gli enti pubblici, le imprese e la società civile organizzata o "terzo settore". «Siamo nel mezzo di una transizione sociale epocale e, in questa fase, il compito delle onlus come Fondazione Italia per il dono è fondamentale per affermare un nuovo modello di civitas basato sull'inclusività», conclude Zamagni. 🌐